



**LA PATENTE A  
CREDITI ALLA LUCE  
DEL D.M. 18  
SETTEMBRE 2024,  
N. 132 E DELLA  
CIRCOLARE INL  
4/2024**

*Brescia, 19 ottobre 2024*

# NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19** convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- **Decreto Legislativo n. 81/2008, art. 27;**
- **Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132;**
- **Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024.**



# SOGGETTI INTERESSATI

## Art. 27 – D. Lgs. 81/2008

*«A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale».*



# CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Art. 89, comma 1, lett. a), D. Lgs.  
n. 81/2008

«Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X del D. Lgs. n. 81/2008»



# SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese, **non necessariamente qualificabili come imprese edili**, e i lavoratori autonomi che operano **«fisicamente»** nei cantieri.

*INL – circolare 23 settembre 2024, n. 4*



# SOGGETTI ESONERATI

Sono esclusi i soggetti che effettuano **mere forniture o prestazioni di natura intellettuale** (es. ingegneri, architetti, geometri...).



# SOGGETTI ESONERATI

Sono escluse dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA**, in **classifica pari o superiore alla III**, a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

*INL – circolare 23 settembre 2024, n. 4*




## SOGGETTI INTERESSATI

Anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno **Stato membro dell'Unione europea** diverso dall'Italia o in uno **Stato non appartenente all'Unione europea** sono tenute al possesso della patente.







# REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE



# REQUISITI

Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti **requisiti**:

- A) iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- B) adempimento, da parte dei **datori di lavoro**, dei **dirigenti**, dei **preposti**, dei **lavoratori autonomi** e dei **prestatori di lavoro**, degli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. 81/2008;
- C) possesso del **DURC** in corso di validità;
- D) possesso del **DVR** *nei casi previsti dalla normativa vigente*;
- E) possesso della **certificazione di regolarità fiscale**, *nei casi previsti dalla normativa vigente*;
- F) avvenuta **designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, *nei casi previsti dalla normativa vigente*.

# POSSESSO REQUISITI

Non tutti i **requisiti** sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati



**Iscrizione alla CCIAA** → sia imprese che lavoratori autonomi



**Possesso del DVR** → solo imprese



**Designazione del RSPP** → solo imprese



**Obblighi formativi** → imprese; lavoratori autonomi solo in caso di utilizzo di attrezzature per cui sia richiesta specifica formazione.



# MODALITA' E TEMPISTICHE PER LA RICHIESTA

# MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'INL attraverso SPID personale o CIE.

Il portale per effettuare le richieste è attivo dal **1° ottobre 2024**.



Possono presentare la domanda di rilascio il **legale rappresentante dell'impresa** e il **lavoratore autonomo** anche per il tramite di un **oggetto munito di apposita delega** inclusi soggetti di cui all'art. 1 L. 12/1979.

Sono considerati lavoratori autonomi anche le **imprese individuali senza lavoratori**.





# MODALITA' DI PRESENTAZIONE


- Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/autodichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. **Eventuali falsità sono presidiate da sanzione penale.**
- L'iscrizione alla CIAA, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato tramite **autocertificazione;**




- Gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP sono attestati mediante **dichiarazioni sostitutive.**
- Qualora la richiesta sia effettuata da soggetti delegati, questi dovranno **munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante o dal lavoratore autonomo**, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

# PRESENTAZIONE DOMANDA

ITALIANO  ALESSANDRO MANZONI 

 Portale dei Servizi

HOME SERVIZI 

## Istanza Patente a Crediti

### Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Il sottoscritto Alessandro Manzoni dichiara, ai sensi dell' art. 46 D.P.R. 445/2000, di essere legale rappresentante dell'impresa/lavoratore autonomo avente il seguente codice fiscale

Codice fiscale impresa/lavoratore autonomo\*

\*Sono consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione precedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

[Indietro](#) [Avanti](#)

# PRESENTAZIONE DA PARTE DEL DELEGATO

Ai fini del rilascio della patente in formato digitale il legale rappresentante dell'impresa/lavoratore autonomo ha dichiarato ai sensi dell'art. 47 del dpr. D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti indicati alle lettere b); d); f) dell'articolo 27, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

In possesso  Non in possesso

Motivazione

d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

In possesso  Non in possesso

Motivazione

f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

In possesso  Non in possesso

Motivazione



# POSSESSO REQUISITI

Con riferimento alla **regolarità contributiva e fiscale** la dichiarazione attiene alla circostanza di **essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina vigente** ai fini del rilascio della relativa certificazione.

*INL circolare 23 settembre 2024, n. 4*



# POSSESSO DEI REQUISITI

Ai fini del rilascio della patente in formato digitale dichiaro ai sensi dell'art. 46 del dpr. D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti indicati alle lettere a); c); e) dell'articolo 27, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; \*

c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

In possesso  Non in possesso

Motivazione

e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

In possesso  Non in possesso

Motivazione

Il portale, in relazione a ciascuna categoria di richiedente e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la «*non obbligatorietà*» o l'«*esenzione giustificata*» da un determinato requisito.



## INFORMATIVA RLS - RLST



Le imprese e i lavoratori autonomi informano della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro 5 giorni dal deposito



[info@eseb.it](mailto:info@eseb.it) – indicando la sede dell'azienda

## NELLE MORE DEL RILASCIO

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'INL, concernente le ipotesi in cui sia già stata accertata l'assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.



# IMPRESSE STRANIERE

- Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare tramite il portale l'eventuale autocertificazione relativa al possesso di un documento equivalente della patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE).
- In assenza di tali documenti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente.



- Requisiti richiesti:
  - A) Per le imprese stabilite in uno Stato membro dell'UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti;
  - B) Per le imprese stabilite in uno Stato extra UE occorre il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese italiane.

# PRESENTAZIONE DA PARTE DI IMPRESE STRANIERE

ITALIANO ▾

 ALESSANDRO MANZONI ▾




Portale dei Servizi

HOME

SERVIZI ▾

## Istanza Patente a Crediti

Selezionare l'area geografica di appartenenza in base al criterio della «stabile organizzazione» dell'attività di impresa (art. 162 TUIR e art. 5 del Modello di Convenzione dell'OCSE)

-  Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in Italia
-  Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia
-  Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea

Indietro

Avanti

# PERIODO TRANSITORIO

- Dal 23 settembre è possibile presentare il **modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva** predisposto dall'INL concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente;
- L'invio deve essere effettuato **tramite PEC** all'indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it);



- La trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC ha **efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024** e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'INL entro la medesima data;
- **A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva** a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

# SITUAZIONE ATTUALE

Per operare nei cantieri temporanei  
o mobili

dal 1° ottobre è necessario

l'impresa possenga

quantomeno

dell'autocertificazione/autodichiarazio  
ne sostitutiva inviata via PEC all'INL.

Se ha già fatto la richiesta di rilascio  
della patente tramite il portale...

meglio!







# CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE

# INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PATENTE

Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

- a) Dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) Dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) Data di rilascio e numero della patente;
- d) Punteggio attribuito al momento del rilascio;




- e) Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) Esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o inabilità permanente del lavoratore;
- g) Esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente.

# ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Possono accedere alle informazioni contenute nella patente:


- **titolari della patente** o i loro **delegati**;
- **pubbliche amministrazioni**;
- **RLS** e **RLST**;
- **organismi paritetici**;
- **responsabile dei lavori**;
- **coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione**;
- **soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi**.



# ACCESSO ALLE INFORMAZIONI




Subordinato al parere del  
Garante per la protezione  
dei dati personali





# VICENDE DEL PUNTEGGIO




# SITUAZIONI PREMIANTI E QUALIFICANTI

## ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI


La patente è dotata di un punteggio iniziale di **30 crediti** che possono essere incrementati fino alla soglia massima di **100 crediti**.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sarà possibile dal 1° gennaio 2025, ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica da parte dell'INL.



I crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza retroattiva per i soggetti che in sede di presentazione della domanda siano già in possesso dei relativi requisiti.

Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.



# ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI

ITALIANO ▾

ALESSANDRO MANZONI ▾



Portale dei Servizi

HOME

SERVIZI ▾

## Istanza Patente a Crediti

### Cosa contiene il servizio

Il servizio permette di chiedere l'emissione della Patente a Crediti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Possono presentare la domanda di rilascio della Patente il legale rappresentante dell'impresa o il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto delegato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

**Fino al 31.12.2024** è possibile indicare, in regime di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, i soli requisiti di cui all'art. 1 del D.M. 18 settembre 2024 n. 132.


Per le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, è possibile autocertificare il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

**A partire dal 01.01.2025**, sarà possibile indicare i requisiti aggiuntivi di cui all'art. 5 del Decreto sopra indicato.

Accedi al servizio




# ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI



## IN RAGIONE DELLA STORICITA' DELL'AZIENDA

Possono essere attribuiti fino a 10 crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.



## IN RAGIONE DELLA MANCANZA DI PROVVEDIMENTI DI DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO

La patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.

Sono fatte salve le ipotesi in cui siano contestate una o più violazioni di cui all'allegato I-bis.



## IN RELAZIONE AD ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Possono essere attribuiti fino a 30 crediti




## IN RELAZIONE AD ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE

Possono essere attribuiti fino a 10 crediti

# CERTIFICAZIONI CON VALENZA PERIODICA



In caso di requisiti costituiti da **certificazioni con valenza periodica**, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.



# CONTESTAZIONE VIOLAZIONI



Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al D. Lgs. 81/2008, l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del MOG rilasciato dall'organismo paritetico.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al D. Lgs. 81/2008 l'incremento legato alla mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio non si applica per un periodo di **3 anni** decorrenti dalla definitività del provvedimento.



# SITUAZIONI PATOLOGICHE DELLA PATENTE

# SITUAZIONI PATOLOGICHE DELLA PATENTE

- *revoca*
- *sospensione*
- *decurtazione crediti*
- *accredito residuo inferiore a 15 crediti*

# REVOCA DELLA PATENTE



- Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi di questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza.
- L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà prescindere da un **confronto** con l'impresa o il lavoratore autonomo e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti.
- Con specifico riferimento al requisito relativo **all'assolvimento degli obblighi formativi**, pur a fronte di una dichiarazione sostitutiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la **gravità dell'omissione** (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l'eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l'impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n. 758/1994.

# REVOCA DELLA PATENTE



La patente è **revocata** in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti accertata in sede di controllo successivo al rilascio.



Decorsi **12 mesi** dalla **revoca**, l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.



Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'amministrazione provvede ai sensi dell'art. 27, comma 4, D. Lgs. 81/2008.

(



Il possesso dei requisiti deve risultare al **momento della presentazione della domanda**: il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo non potrà incidere sull'utilizzabilità della patente, ferme restando le altre conseguenze di tipo sanzionatorio.



# PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE



# SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la **morte del lavoratore** o un'**inabilità permanente**, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a **12 mesi**.



Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso.



# DECURTAZIONE DEI CREDITI

Verificarsi di infortuni:

- da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ovvero al dirigente **almeno a titolo di colpa grave**;
- da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione imputabile **almeno a titolo di colpa grave**.

Nel caso di evento infortunistico con esiti mortali l'adozione è obbligatoria.



Ai fini della determinazione della durata occorrerà tenere conto sia delle **conseguenze** dell'evento infortunistico, sia della **gravità delle violazioni**, sia delle eventuali **recidive**.

Il ricorso deve essere proposto entro **trenta giorni** dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente.






# DECURTAZIONE DEI CREDITI

## DECURTAZIONE DEI CREDITI

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei **provvedimenti definitivi** emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al D. Lgs. 81/2008.



# PROVVEDIMENTI DEFINITIVI - NOZIONE

- *sentenze* passate *in giudicato*
- *ordinanze-ingiunzione* divenute *definitive*



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da

# ALLEGATO I BIS D.LGS. 81/2008

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
3	Omessa formazione e addestramento	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2

# ALLEGATO I BIS D.LGS. 81/2008

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
11	Manca di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101	3

# ALLEGATO I BIS D.LGS. 81/2008

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	3
24	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	1



# ALLEGATO I BIS D.LGS. 81/2008

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	10

# DECURTAZIONE DEI CREDITI



Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate, i crediti sono decurtati in **misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.**

Ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le **sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive.**



I provvedimenti sono comunicati entro **30 giorni** dall'amministrazione che li ha emanati all'INL ai fini della decurtazione dei crediti.

I provvedimenti sanzionatori devono riguardare **condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024**, a prescindere dal fatto che al soggetto interessato sia già stata rilasciata la patente.





## PUNTEGGIO INFERIORE A 15 CREDITI

Quando la patente non sia dotata di **almeno 15 crediti**, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il **completamento** delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti siano **superiori al 30% del valore del contratto**.

# RECUPERO CREDITI

Il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto:

- dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o presso i cantieri interessati;



- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base all'elenco di attività che consentono l'attribuzione di crediti ulteriori previsto dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132 (es. conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 o asseverazione del MOG da parte di un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale).



# SANZIONI

## SANZIONI – IMPRESA O LAVORATORE AUTONOMO

Qualora l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere **senza la patente** o con una **patente che non sia dotata di almeno 15 crediti** troverà applicazione:

- una **sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati** nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché
- **l'esclusione** dalla partecipazione **ai lavori pubblici** per un periodo di **6 mesi**.



## SANZIONI - COMMITTENTE



- **Verifica del possesso della patente** o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, **anche nei casi di subappalto**, ovvero, **dell'attestazione di qualificazione SOA** per le imprese che non sono tenute al possesso della patente;
- **Trasmissione all'amministrazione concedente**, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, di una **dichiarazione attestante l'avvenuta verifica di tale documentazione**.


## SANZIONI – COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI

Il **committente** o il **responsabile dei lavori** che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da **euro 711,92** a **euro 2.562,91**.






## FASI DELLA PATENTE ...



FASE	CONTENUTO E ADEMPIMENTI IMPRESA
Accreditamento	<i>Presentazione della domanda</i>
Gestione del punteggio	<i>Richiesta incremento crediti</i>
Perdita dei crediti sufficienti	<i>Procedura recupero crediti</i>

## ... E RUOLO DEL PROFESSIONISTA



FASE	CONTENUTO E ADEMPIMENTI IMPRESA	POSSIBILE RUOLO DEL PROFESSIONISTA
Accreditamento	<i>Presentazione della domanda</i>	<i>Verifica</i>
Gestione del punteggio	<i>Richiesta incremento crediti</i>	<i>Monitoraggio</i>
Perdita dei crediti sufficienti	<i>Procedura recupero crediti</i>	<i>Monitoraggio/ Interruzione lavori dell'impresa</i>

# GRAZIE!

**dott. Francesco Zanelli**

e-mail: [francesco.zanelli@ancebrescia.it](mailto:francesco.zanelli@ancebrescia.it)

**dott.ssa Sara Zoni**

e-mail: [sara.zoni@ancebrescia.it](mailto:sara.zoni@ancebrescia.it)

**ANCE** | BRESCIA®

SEGUI ANCE BRESCIA SU:

